

FONDO DI SOLIDARIETA' INTERAZIENDALE

STATUTO

Art. 1 – Costituzione del Fondo di Solidarietà Interaziendale

E' costituita tra Bull Italia S.p.A., CiaoLab Technologies S.p.A., Consorzio Inforsud, CPG International S.p.A., Finmek Sistemi S.p.A., PC-Station S.p.A., di seguito denominate Aziende, i loro dipendenti ed ex-dipendenti che ne abbiano diritto, di seguito denominati Soci Beneficiari, e le Organizzazioni Sindacali FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL in rappresentanza dei dipendenti di seguito denominate OO.SS., l'associazione Fondo di Solidarietà Interaziendale, senza scopo di lucro.

L'associazione può servirsi della propria denominazione per esteso o della sigla F.S.I..

Il presente F.S.I. si sostituisce, al momento della sua costituzione, a quello già esistente alla data del 31/03/2003.

L'associazione è retta da accordi sindacali tra le Aziende e le rappresentanze sindacali dei loro dipendenti, che ne promuovono la costituzione o l'adesione. Copia dell'accordo sindacale deve essere inviata al F.S.I. all'atto dell'adesione. L'associazione è retta altresì dal presente Statuto e dal Regolamento che ne è parte integrante.

Art. 2 – Sede Legale

L'associazione ha sede legale presso lo Studio Ciavarella sito in Milano, in Via Vittor Pisani n. 6.

Art. 3 – Scopo

L'associazione ha lo scopo di integrare il trattamento fornito dal SSN (Servizio Sanitario Nazionale) e di provvedere, con gestione separata, ad integrare, ove ridotti o sospesi, i trattamenti economici di malattia e infortunio a carico delle Aziende, INPS e INAIL e di far fronte alle necessità socio-

assistenziali non previste dalle leggi e dai contratti di lavoro collettivi nazionali ed integrativi aziendali.

La tipologia, l'entità e le modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie sono contenute nel Regolamento. Come pure altre forme di carattere assistenziale possono essere definite dal Regolamento.

L'associazione non persegue fini di lucro.

.

Art. 4 – Durata e scioglimento

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Le parti possono decidere lo scioglimento del F.S.I..

Lo scioglimento del F.S.I. è definito esclusivamente per accordo unanime tra i Soci Aziende e tutte le OO.SS. firmatarie degli accordi sindacali e del presente Statuto.

Tale accordo dovrà prevedere la destinazione dei fondi accantonati.

Art. 5 - Soci

I soci si distinguono in Soci Aziende e Soci Beneficiari.

Sono Soci Aziende tutte le aziende citate all'art.1 e tutte quelle che aderiranno al F.S.I. in momenti successivi alla sua costituzione. La richiesta di adesione al F.S.I. dovrà sempre essere accompagnata da un accordo sindacale sancito tra l'Azienda e le OO.SS..

I Soci Aziende sono obbligati al versamento dei propri contributi e dei contributi per i Soci Beneficiari, come stabilito nell'art. 9 dello Statuto e nell'art.6 del Regolamento.

Sono Soci Beneficiari:

- i dipendenti in servizio di un Socio Azienda inquadrati nelle categorie previste dal vigente CCNL Metalmeccanici, assunti a tempo indeterminato o, se a tempo determinato nelle diverse tipologie, con un contratto della durata non inferiore a 12 mesi.

Sono inoltre Soci Beneficiari, purché ne facciano domanda entro un anno dall'acquisizione del diritto ad aderire al F.S.I.:

- gli ex-dipendenti pensionati che non svolgano attività di lavoro dipendente e che, in conseguenza della risoluzione del rapporto di lavoro con le aziende, godano di

1. pensione di vecchiaia
2. pensione di invalidità o inabilità, a condizione che il beneficiario abbia versato almeno 10 anni di contribuzione al F.S.I.
3. pensione di anzianità

ed i loro familiari a carico come riportato nell'art. 3 del Regolamento.

Sono inoltre assimilati ai Soci Beneficiari:

- coloro che, avendo risolto il rapporto di lavoro subordinato con un Socio Azienda, siano stati collocati nelle liste di mobilità previste dalla L. 223/91 con diritto al pagamento da parte dell'INPS dell'indennità di mobilità, purché entro 5 anni dalla data di licenziamento maturino i requisiti per il conseguimento della pensione, ed i loro familiari a carico come riportato nell'art. 3 del Regolamento.
Rimane salvo il diritto all'iscrizione all'F.S.I. degli ex dipendenti già posti in mobilità lunga negli anni precedenti o che saranno posti in mobilità in futuro.
- gli ex-dipendenti con almeno 25 anni di contribuzione al F.S.I., che abbiano risolto il rapporto di lavoro con le società ammesse al Fondo, e che non svolgano altre attività continuative di lavoro dipendente o attività autonome produttrici di un reddito superiore ai limiti stabiliti dal CTD.
Si intendono beneficiari anche i familiari a carico di questi ultimi come riportato nell'art. 3 del Regolamento.
- gli ex-dipendenti che, accettando forme consensuali di risoluzione del rapporto di lavoro, possano maturare i requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia o di anzianità entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Si intendono beneficiari anche i familiari a carico di questi ultimi come riportato nell'art. 3 del Regolamento.
- i familiari a carico dei Soci Beneficiari ed Assimilati deceduti, nei limiti previsti dall'art. 3 del Regolamento.
- i dipendenti in aspettativa temporanea non retribuita, con il limite di un anno, ed i loro familiari a carico come riportato nell'art. 3 del Regolamento.

Art. 6 – Morosità e sanzioni dei Soci Azienda e dei Soci Beneficiari

In caso di mancato versamento dei contributi nei termini previsti dal Regolamento, fino ad un massimo di 12 mesi di morosità, il Socio Azienda viene sospeso. Durante il periodo di morosità sono anche sospesi i rimborsi per i Soci Beneficiari.

Il verificarsi del mancato versamento e delle relative conseguenze sarà immediatamente comunicato dal Presidente ai componenti il CDA per le opportune iniziative da adottare.

Al superamento dei 12 mesi è prevista l'esclusione dell'Azienda dal F.S.I. dalla data di inizio morosità.

Cessano di essere soci i Soci Pensionati ed Assimilati, tenuti al versamento diretto delle quote associative, che siano morosi.

La morosità, ancorché non contestata dagli organi del F.S.I., comporta per il moroso e per i suoi familiari la perdita delle prestazioni dal momento in cui essa si verifica. La riammissione del moroso è consentita per una sola volta, a condizione che avvenga non oltre la scadenza del termine di iscrizione dell'anno successivo ed è subordinata al pagamento di una somma pari ai contributi dovuti per tutto il periodo scoperto, senza diritto ai rimborsi nello stesso periodo e con l'applicazione di un periodo di carenza delle prestazioni di tre mesi dalla data di riammissione.

Il decorrere dei 12 mesi dal momento in cui si matura il titolo, senza che vi sia stata adesione al F.S.I. con il versamento della quota annuale da parte dei Soci Beneficiari tenuti al versamento diretto delle quote associative, produce decadenza della iscrivibilità. In casi eccezionali il socio suddetto potrà chiedere l'ammissione con domanda da inoltrare al CTD che ne valuterà le motivazioni.

Il Socio Beneficiario che commetta gravi scorrettezze nei confronti del F.S.I. può essere sospeso o escluso dalle prestazioni del F.S.I.. La sospensione è adottata per insindacabile giudizio del CTD.

L'esclusione viene adottata per insindacabile giudizio dal CDA su proposta del CTD.

La relativa comunicazione ai Soci Beneficiari delle sanzioni suddette è compito del Presidente.

Art. 7 – Entrate e patrimonio

Le entrate del F.S.I. sono costituite da:

- contributi versati dai Soci
- proventi straordinari di qualsiasi specie e da qualsiasi titolo derivanti

La misura dei contributi e la loro ripartizione in base a finalità di integrazione sanitaria o assistenziale è definita nella tabella dell'art. 9.

Il patrimonio è costituito :

- da beni e crediti che il F.S.I. acquisisca a titolo definitivo anche a fronte di accordi con terzi
- dagli interessi maturati sui fondi a disposizione
- da eventuali fondi costituiti con le eccedenze di bilancio
- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti
- dall'importo delle multe comminate dai Soci Aziende ai loro dipendenti, per infrazioni disciplinari, come previsto dal CCNL

Gli accantonamenti maturati nel corso degli esercizi precedenti la costituzione del nuovo F.S.I. vengono di fatto trasferiti nel patrimonio del nuovo F.S.I..

Art. 8 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio vengono predisposti dal CTD e approvati dal CDA i bilanci consuntivi e quello di previsione per il successivo esercizio.

Il bilancio è redatto secondo il principio della competenza.

Art. 9 - Tabella dei contributi

Tenuto conto dei principi statuari di separazione contabile dei contributi e prestazioni tra assistenza sanitaria ed interventi socio-assistenziali, i contributi dei soci Azienda e dei soci Beneficiari sono fissati nella seguente misura:

	Socio Beneficiario per integrazione Sanitaria	Socio Beneficiario per integrazione Assistenziale	Socio Azienda per integrazione Sanitaria	Socio Azienda per integrazione Assistenziale	Totale
Dipendente senza coniuge a carico	0,47%	0,03%	0,95%+ quota per pensionato ed assim. X%	0,05%	1,50% + quota per pensionato ed assim. X%
Dipendente con coniuge a carico	0,77%	0,03%	0,95%+ quota per pensionato ed assim. X%	0,05%	1,80%+ quota per pensionato ed assim. X%
Pensionato senza coniuge a carico su redditi da pensioni	1,00%	n.a.	n.a.	n.a.	1,00%
Pensionato con coniuge a carico su redditi da pensioni	1,30%	n.a.	n.a.	n.a.	1,30%
Assimilato senza coniuge a carico su ultima retribuzione teorica	1,00%	n.a.	n.a.	n.a.	1,00%
Assimilato con coniuge a carico su ultima retribuzione teorica	1,30%	n.a.	n.a.	n.a.	1,30%
Pensionato ed Assimilato su redditi da lavoro autonomo	1,50%	n.a.	n.a.	n.a.	1,50%
Superstite di Socio Beneficiario Assimilato deceduto	€ 75 annui pro-capite	n.a.	€ 75 annui pro-capite	n.a.	€ 150 annui pro-capite

Le percentuali riportate nella tabella verranno calcolate sugli imponibili come di seguito indicato:

PER I DIPENDENTI

Contributo calcolato sulla retribuzione lorda erogata mensilmente, esclusa la 13ma mensilità, trattenuto direttamente dalle competenze dei dipendenti e versate dal Socio Azienda al F.S.I., contestualmente al proprio contributo, entro il termine indicato nel Regolamento.

PER I PENSIONATI ED ASSIMILATI

Contributo calcolato come segue:

- Pensionati – sull'ammontare annuo lordo delle pensioni di qualsiasi natura, esclusa la 13ma mensilità, rilevabili dal Mod. 0BISM di ciascuna pensione
- Assimilati – sull'ammontare dell'ultima retribuzione teorica lorda mensile per 12 mensilità, come rilevabile dalla copia dell'ultimo cedolino paga o pro-rata per periodi inferiori all'anno
- Superstiti dei Soci Beneficiari ed Assimilati deceduti – euro 150 annui pro-capite, ripartito al 50% tra il Superstite e l'Azienda
- Pensionati ed Assimilati (con redditi da lavoro autonomo) – contribuiranno al F.S.I. con un'ulteriore quota pari all'1,50% del reddito lordo percepito a tale titolo nell'anno precedente. L'ammontare di tale reddito sarà oggetto di autocertificazione come riportato nell'art. 2 del Regolamento. Per tali redditi i Soci Aziende non verseranno alcun contributo.

La modalità per il calcolo della quota dei Soci Azienda per Pensionati ed Assimilati relativamente al 2003 è la seguente: il contributo annuale complessivo delle Aziende, calcolato per i Pensionati con la percentuale dello 0,50% dell'ammontare annuo lordo delle pensioni di qualsiasi natura, esclusa la 13ma mensilità, rilevabile dal Mod. 0BISM di ciascuna pensione dell'anno precedente, e per gli Assimilati con la percentuale dello 0,50% dell'ammontare dell'ultima retribuzione teorica lorda mensile per 12 mensilità, come rilevabile dalla copia dell'ultimo cedolino paga (pro-rata per i periodi inferiori all'anno), viene trasformato in una percentuale aggiuntiva

“X%” denominata “quota per Pensionati ed Assimilati” da applicare all'imponibile retributivo dei Soci dipendenti attivi. Tale conteggio, effettuato a titolo provvisorio, sarà conguagliato a fine anno sulla base della reale entità delle contribuzioni da versare per Pensionati ed Assimilati. Le modalità di determinazione dei conguagli terranno conto dell'headcount al 1°1.2003 (h/c singola azienda diviso h/c totale aziende). Alla stessa data del 1°1.2003 viene individuato puntualmente l'elenco nominativo dei Soci Pensionati ed Assimilati iscritti al F.S.I.. Tale elenco, con le modificazioni in meno che si verificheranno nel corso del tempo contribuirà alla determinazione dei contributi aziende per Pensionati ed Assimilati per gli anni dal 2004 in avanti utilizzando i reali importi di contributi ripartiti tra le aziende nelle percentuali relative all'headcount delle singole aziende come sopra determinato, percentuali che resteranno invariate fino alla sussistenza di iscritti facenti parte della suddetta lista. Parimenti, a partire dal 1°1.2003 ogni nuovo Socio Pensionato ed Assimilato (ivi compresi i dipendenti che entrano in mobilità dopo tale data) iscritto al F.S.I. sarà preso in carico (per i contributi da versare) direttamente da ciascuna azienda di appartenenza con le modalità di contribuzione descritte sopra, cioè per i Pensionati con lo 0,50% dell'ammontare annuo lordo delle pensioni di qualsiasi natura, esclusa la 13ma mensilità, rilevabile dal Mod. OBISM di ciascuna pensione, e per gli Assimilati con la percentuale dello 0,50% dell'ammontare dell'ultima retribuzione teorica lorda mensile per 12 mensilità, come rilevabile dalla copia dell'ultimo cedolino paga (pro-rata per i periodi inferiori all'anno).

Art. 10 – Nomine dei componenti gli organi del F.S.I.

I Soci Aziende unitariamente possono nominare alle cariche sociali loro dipendenti o ex-dipendenti; i Soci Aziende, congiuntamente, nominano tra i loro rappresentanti un dirigente o un ex-dirigente che ricoprirà la carica di Presidente del C.D.A.

Le OO.SS. nominano alle cariche sociali dipendenti o ex-dipendenti delle Società aderenti al F.S.I., purché tali ex dipendenti siano in regola con il pagamento delle quote associative. Le OO.SS. nominano il Vicepresidente.

Le nomine vengono formalizzate mediante comunicazione congiunta delle OO.SS..

Ciascuna delle parti può sostituire durante il mandato i singoli componenti.

I Soci nominati a coprire le cariche sociali decadono allorché cessi la loro qualità di Socio, con eccezione del Presidente.

Gli organismi rimangono in carica due anni dalla nomina.

I rappresentanti sono rinominabili per non più di quattro volte anche non consecutive.

Ogni rappresentante ha diritto ad un voto, salvo dove previsto il diritto di delega.

Le cariche sociali non prevedono compensi.

Art. 11– Gli organi del F.S.I.

Sono organi dell'associazione

- Il Consiglio di Amministrazione (CDA)
- Il Comitato Tecnico Direttivo (CTD)
- Il Presidente
- Il Vicepresidente
- Il Collegio dei Sindaci

Art. 12 – Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione rappresenta la totalità dei Soci ed è composto da 18 rappresentanti, 9 in rappresentanza dei Soci Azienda e 9 in rappresentanza dei Soci Beneficiari.

Dei 9 componenti in rappresentanza dei Soci Aziende, all'atto della costituzione del nuovo F.S.I., 4 rappresentano rispettivamente le Aziende Gruppo Bull, Finmek, CPG, Ciaolab ed i restanti 5 sono individuati in modo proporzionale. Le OO.SS. nominano anch'esse 9 componenti in rappresentanza dei Soci Beneficiari.

Entrambe le parti provvederanno alla nomina di altrettanti rappresentanti supplenti.

Ciascun componente effettivo, in caso di impedimento personale, può delegare il proprio componente supplente alla sua sostituzione. In caso di indisponibilità anche di quest'ultimo, il componente effettivo potrà delegare un altro componente effettivo. Non è ammessa più di una delega per ogni componente ed ogni delega vale un voto.

Art. 13 – Convocazione del CDA

I rappresentanti sono convocati in Consiglio dal Presidente almeno una volta l'anno, mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun rappresentante, contenente l'ordine del giorno, con preavviso di almeno 10 giorni.

Il Consiglio può essere convocato anche quando ne facciano richiesta scritta almeno due componenti del Comitato Tecnico Direttivo o due Sindaci o 4 Consiglieri del CDA.

Il CDA è presieduto dal Presidente che nomina un Segretario.

Delle riunioni del CDA si redige il processo verbale che deve essere firmato dal Presidente, Vicepresidente e Segretario.

Il Consiglio delibera validamente con la presenza di almeno 10 dei rappresentanti dei Soci.

Le deliberazioni del CDA verranno assunte a maggioranza dei voti espressi ed in caso di parità dei voti esse si intendono non approvate. Fanno eccezione le proposte di modifiche statutarie indicate nell'art. 25.

Art. 14 – Compiti del CDA

Il Consiglio ha i seguenti compiti:

- Prendere atto della nomina del Presidente e del Vicepresidente in occasione della prima seduta di insediamento del CDA e successivamente in ogni occasione di rinnovo delle cariche
- Approvare modifiche o proposte di modifica dello Statuto coerentemente con quanto previsto dall'art.25
- Approvare le eventuali proposte di modifica del Regolamento
- Valutare l'adesione di nuove aziende in conformità di quanto previsto dall'art 5. L'adesione di nuove Aziende deve essere approvata con maggioranza di almeno 7/9 dei voti favorevoli.
- Approvare i bilanci preventivi e consuntivi e diffusione degli stessi ai Soci Aziende e Beneficiari
- Eleggere al proprio interno il Comitato Tecnico Direttivo (CTD) su proposta delle parti
- Decidere sulle proposte del CTD di esclusione dal F.S.I. dei Soci Beneficiari che commettano gravi violazioni alle norme dello Statuto e del Regolamento
- Decidere sul trasferimento dei Fondi accantonati dal bilancio assistenziale al bilancio sanitario
- Sollecitare i pagamenti mensili e l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 in caso di eventuale morosità

Art. 15 – Il Comitato Tecnico Direttivo (CTD)

Il Comitato Tecnico Direttivo è l'organo tecnico del CDA.

E' costituito da 6 componenti di cui 1 è il Presidente del CDA; gli altri 5 vengono individuati da ciascuna parte tra i componenti del CDA: 2 in rappresentanza dei Soci Aziende, 3 in rappresentanza dei Soci Beneficiari su proposta congiunta delle OO.SS. firmatarie.

Ciascuna delle parti, collettivamente considerate, cui spetta l'individuazione di ciascun rappresentante, può sostituirlo nel periodo di carica del CTD.

Art. 16 – Convocazione del CTD

Il CTD si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi su convocazione del Presidente che ne presiede le riunioni.

Esso può essere convocato in via straordinaria a cura del Presidente su richiesta scritta di almeno tre componenti, entro 5 giorni dalla richiesta.

L'avviso di convocazione deve essere inviato per iscritto con preavviso di 5 giorni ai componenti del CTD ed al Collegio dei Sindaci, e contenere l'ordine del giorno della riunione.

Per la validità della riunione è necessario che sia presente la maggioranza dei componenti, che siano rappresentate entrambe le parti, e che sia presente il Presidente.

Ciascun componente, in caso di impedimento personale, può delegare un altro componente. Non è ammessa più di una delega per ogni componente ed ogni delega vale un voto.

Le deliberazioni del CTD verranno assunte a maggioranza ed in caso di parità dei voti esse si intendono non approvate.

Delle riunioni del CTD viene redatto il processo verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dagli altri componenti presenti alla riunione.

Art. 17 – Compiti del CTD

Il CTD ha i seguenti compiti:

- Assicurare il conseguimento dello scopo dell'Associazione, avvalendosi anche della collaborazione di consulenti esterni
- Applicare correttamente lo Statuto ed il Regolamento
- Preparare annualmente i rendiconti finanziari separati a seconda dello scopo (sanitario e assistenziale) con l'evidenza delle entrate ed uscite per categorie e a presentarli al CDA.
- Deliberare sui "casi straordinari" nel rispetto delle disponibilità di bilancio
- Deliberare sull'utilizzo dei fondi per casi straordinari di natura assistenziale
- Stipulare convenzioni
- Curare la correttezza della Gestione Amministrativa/Operativa
- Richiedere a propria discrezione documenti originali di spesa o documentazioni supplementari allo scopo di verificare la veridicità delle autocertificazioni
- Elaborare proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento da presentare al CDA.
- Deliberare sospensioni dei Soci Beneficiari che violino le norme dello Statuto e Regolamento
- Presentare al CDA le proposte di esclusione dei Soci Beneficiari che violino gravemente le norme dello Statuto e del Regolamento
- Risolvere le controversie in materia di applicazione del Regolamento.
- Relazionare il CDA almeno una volta all'anno sull'attività dell'esercizio, di norma entro il mese di settembre, o quando richiesto dal CDA

Art. 18 – Il Presidente

Il Presidente é nominato dai Soci Aziende.

Ha la legale rappresentanza del Fondo e ne garantisce l'indirizzo definito dagli organi del Fondo.

Definisce termini e nominativi dei componenti del CDA cui delegare i poteri di firma per la movimentazione dei conti bancari.

Svolge il ruolo di coordinamento tra il CDA ed il CTD.

Convoca regolarmente le riunioni del CDA e del CTD.

In caso di assenza può essere sostituito dal Vicepresidente, previa delega scritta che riporti poteri e tempi della delega.

Art. 19 – Il Vicepresidente

E' nominato dalle OO.SS.

Sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza con delega scritta.

Assume le stesse prerogative del Presidente con gli stessi compiti e responsabilità, nei limiti di poteri e tempi riportati dalla delega.

Insieme con il Presidente è anch'egli figura di garanzia dell'indirizzo del F.S.I..

Art. 20 – Il Collegio dei Sindaci (CdS)

Il Collegio dei Sindaci è composto da 4 rappresentanti, due nominati dai Soci Aziende e due nominati dalle OO.SS. I suoi componenti non devono avere cariche né nel CDA né nel CTD. I quattro componenti devono designare un Presidente che garantisce l'unitarietà del Collegio.

Il Collegio dei Sindaci ha il compito di verificare la contabilità ed i bilanci consuntivi ai quali allega una propria relazione firmata dal Presidente.

I Sindaci, limitatamente all'espletamento delle loro funzioni, hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del CTD e del CDA. Della loro partecipazione redigeranno processo verbale.

Il potere di ispezione e di controllo amministrativo, anche per controllare l'osservanza dello Statuto e del Regolamento, spetta al Collegio dei Sindaci.

Art. 21 - Permessi retribuiti e rimborsi delle spese per la partecipazione alle attività degli organi del F.S.I.

Le ore impiegate per la partecipazione alle attività degli organi del F.S.I. dai componenti dipendenti delle Aziende saranno considerate come ore lavorative e le eventuali spese per attività svolta fuori dal Comune in cui è situata la sede di lavoro del singolo rappresentante darà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute, come previsto dalle procedure vigenti in ciascuna Azienda. Le spese sostenute dai componenti diversi dai dipendenti saranno a carico del F.S.I..

Le missioni, sostenute per motivi diversi dalla partecipazione alle riunioni degli organi del F.S.I., dovranno essere approvate dal Presidente prima di richiedere il rimborso delle spese.

Oltre alle ore necessarie per la partecipazione alle attività degli organi del F.S.I., i componenti degli stessi organismi che abbiano un rapporto di lavoro dipendente con le Società aderenti possono usufruire per lo svolgimento delle attività istituzionali del F.S.I. di un numero di ore definito su base annuale pari a 120 pro-capite per i componenti del CTD e 10 pro-capite per tutti gli altri componenti del CDA.

Art. 22 – Spese di consulenza

Le spese sostenute per la consulenza di specialisti da parte del CTD saranno a carico del Fondo.

Art. 23 – Gestione Operativa (GO)

Si occupa della gestione operativa ed amministrativa del Fondo.

Viene affidata ad una società esterna rispetto ai Soci Aziende previa stipulazione di apposito contratto di servizio tra le Aziende e la società fornitrice del servizio. Copia di tale contratto verrà consegnata al CDA.

Art. 24 – Compiti ed obblighi della GO

Provvede alla liquidazione delle richieste di rimborso, alla loro contabilizzazione e registrazione ed alle conseguenti elaborazioni statistiche.

Fornisce le informazioni necessarie alla redazione dei bilanci.

Redige i bilanci.

Mantiene i rapporti con i soci beneficiari.

Fornisce supporto durante le riunioni del CDA e del CTD.

Consente ai componenti del CDA, del CTD e del CdS l'accesso agli archivi per effettuare tutti i controlli ritenuti utili e/o necessari alla buona gestione del Fondo.

I costi della Gestione Operativa sono ripartiti tra i Soci Aziende in ragione proporzionale al numero dei propri Soci Beneficiari. I costi di tale gestione afferenti ai Soci Pensionati ed Assimilati sono definiti come segue:

Esercizio 2003. I Soci Pensionati ed Assimilati contribuiscono con una quota pro-capite di 20 Euro.

Esercizio 2004. I Soci Pensionati ed Assimilati contribuiscono con una quota pro-capite di 25 Euro.

Esercizio 2005 e successivi. I Soci Pensionati ed Assimilati contribuiscono con una quota pro-capite di 30 Euro.

.

Art. 25 – Clausole finali

Lo Statuto può essere modificato per accordo tra le parti. Fanno eccezione gli articoli di seguito riportati che possono essere modificati dai componenti del CDA con le maggioranze indicate:

art.2 (Sede legale) con maggioranza di 2/3

art.6 (Morosità e sanzioni) con maggioranza di 2/3

art.7 (Entrate e patrimonio) con l'unanimità

art.23 (Gestione operativa) con maggioranza di 2/3.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia (Codice Civile) e segnatamente quelle specifiche riguardanti le associazioni di tendenza “senza scopo di lucro”.

Foro competente: Milano.